

ORIGINALE

Registro delibere n° 183

Proposta n. 191/2020



# COMUNE DI MARTELLAGO

Città Metropolitana di Venezia

Immediatamente eseguibile

Non soggetto a controllo

Da ratificare entro il \_\_\_\_\_

Trasmettere alla Prefettura di Venezia

Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990

Contratto / Convenzione

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del **04/11/2020**

OGGETTO:

**BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11-BIS DLGS 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019.**

L'anno **2020** il giorno **quattro** del mese di **Novembre** alle ore 08.45, nella residenza Municipale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri:

Cognome e nome		Presenti	Assenti
1	<b>SACCAROLA ANDREA</b> Sindaco	X	
2	<b>FERRI ALBERTO</b> Vice Sindaco	X	
3	<b>CORO' LIONELLO</b> Assessore Effettivo	X	
4	<b>FAGGIAN LUCA</b> Assessore Effettivo	X	
5	<b>BERNARDO SILVIA</b> Assessore Effettivo	X	
6	<b>TOZZATO LAURA</b> Assessore Effettivo		X
		5	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Fattori Pierfilippo**.

Il Signor **Saccarola Andrea**, nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 191/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati.

Tipo Parere	UO	Incaricato	Esito parere	Espresso il
Tecnico	RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA'	Annalisa Scroccaro	Favorevole	03/11/2020
Contabile	RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	Annalisa Scroccaro	Favorevole	03/11/2020

Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto:

PREMESSO che:

- l'art. 151 c. 8 D.Lgs. n. 267/00 recita: entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 110 del D.L. 19.05.2020 n. 34, convertito dalla Legge 17.07.2020 n. 17 dispone che : il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 è differito al 30 novembre 2020;
- l'art.11-bis D.Lgs. n. 118/2011 reca: gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
- ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale concernenti:
  - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
  - gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato.

- sulla base di quanto previsto dall'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/11 costituiscono componenti del **Gruppo Amministrazione Pubblica:**

1. *gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;*
2. *gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;*
- 2.1 *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
  - a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
  - b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
  - c) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o

*l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.*

*Sempre in base al medesimo principio, gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

*a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

*Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano (..... con riferimento all'esercizio 2018 e successivi .....), per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- totale dell'attivo,*
- patrimonio netto,*
- totale dei ricavi caratteristici.*

*In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.*

*La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.*

*Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.*

*Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.*

*In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.*

*b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.*

*- la valutazione dell'irrilevanza deve essere condotta solo per gli enti e le società ricomprese nel Gap;*

**RILEVATO che:**

*- con deliberazione n. 151 del 17.06.2015 la Giunta Comunale ha individuato gli enti e le società da includere nel gruppo "Comune di Martellago" tenute presenti le indicazioni contenute nel citato principio contabile per la redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2015;*

- con deliberazione consiliare n. 46 del 28/09/2016 vi è stata approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2015;
- con deliberazione n. 170 del 28.06.2017 la Giunta Comunale ha individuato gli enti e le società da includere nel gruppo "Comune di Martellago" e - tenuto conto delle motivazioni contenute nella stessa - non è stato redatto il Bilancio consolidato per l'esercizio 2016, giusta deliberazione consiliare n. 32 del 31.07.2017;
- con deliberazione n. 192 del 04.07.2018 la Giunta Comunale ha individuato gli enti e le società da includere nel gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Martellago e - tenuto conto delle motivazioni contenute nella stessa - non è stato redatto il Bilancio consolidato per l'esercizio 2017, giusta deliberazione consiliare n. 32 del 24.07.2018;
- con deliberazione n. 225 del 28.08.2019 la Giunta Comunale ha individuato gli enti e le società da includere nel gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Martellago e - tenuto conto delle motivazioni contenute nella stessa - è stato redatto il Bilancio consolidato per l'esercizio 2018 giusta deliberazione consiliare n. 33 del 26.09.2019;

VISTO il D. Lgs n. 175/2016 Testo Unico Società Partecipate;

VISTA la deliberazione consiliare n. 40 del 29/09/2017 con oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute";

VISTA la deliberazione consiliare n. 67 del 21.12.2018 con oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. 175/2016";

VISTA la deliberazione consiliare n. 55 del 20.12.2019 con oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2019 art. 20 D.Lgs. 175/2016";

RILEVATO che nel caso del Comune di Martellago, i parametri - relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2019, approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 del 14/05/2020 - sono i seguenti:

	<b>Comune di Martellago</b>	<b>DI CUI IL 10%</b>
Totale Attivo	59.867.016,83	5.986.701,68
Patrimonio Netto	54.597.101,22	5.459.710,12
Totale dei Ricavi caratteristici	13.884.736,01	1.388.473,60

DATO atto che gli enti/società e la relativa percentuale di partecipazione del Comune di Martellago al 31.12.2019 sono le seguenti:

<b>DENOMINAZIONE COMPONENTE GRUPPO</b>	<b>PERCENTUALE PARTECIPAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA COMPONENTI "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"</b>	<b>ENTE/SOCIETA' A CAPO DI UN GRUPPO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O DI IMPRESE"</b>
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.	2,39	Società controllata quotata Art. 11 <i>quater</i> D.lgs. 118/2011	SI
ACTV S.p.A.	0,35	Società partecipata art. 11 <i>ter</i> comma 2 D.lgs. 118/2011	SI
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA	2,682	Ente strumentale partecipato art. 11 <i>ter</i> comma 2 D.lgs. 118/2011	NO

CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	2,421	Ente strumentale partecipato art. 11 <i>ter</i> comma 2 D.lgs. 118/2011	NO
--	-------	---	----

VISTI i bilanci delle Aziende in questione relativi all'esercizio 2019 pubblicati nei siti istituzionali come di seguito evidenziato:

ACTV SPA	WWW.ACTV.AVMSPA.IT	Sezione "Società trasparente ACTV" – "Bilanci"	Bilancio 2019
VERITAS SPA	<a href="http://WWW.GRUPPOVERITAS.IT">WWW.GRUPPOVERITAS.IT</a>	Sezione "Società trasparente" – "Bilanci"	Bilancio 2019
CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA	<a href="http://WWW.CONSIGLIODI&lt;br/&gt;BACINOLV.GOV.IT">WWW.CONSIGLIODI BACINOLV.GOV.IT</a>	Sezione "Amministrazione trasparente" – "Bilanci"	Bilancio 2019
CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	WWW.VENEZIAAMBIENTE.IT	Sezione "Amministrazione trasparente" – "Bilanci"	Bilancio 2019

CONSTATATO che dal 2016 il servizio di collegamento con gli Istituti scolastici situati in località Gazzera di Venezia è affidato ad AVM Spa ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) e non più alla società partecipata ACTV S.p.A.;

CONSTATATO pertanto che non sono oggetto di consolidamento, in base all'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011, le partecipazioni inferiori all'1% del capitale, salvo il caso dell'affidamento diretto e/o in caso di esercizio di controllo per le società *in house providing*, principio che porta ad escludere, quindi, dall'area di consolidamento la società ACTV S.p.A.;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 11-quinques del citato D.Lgs. 118/2011 il quale, precisa che:

- in fase di prima applicazione del medesimo decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;
- a decorrere dal 2019, con riferimento al 2018, la definizione di società partecipata viene estesa alle società nelle quali la regione e l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata;

VISTO l'orientamento (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs n. 175/2016) del Ministero dell'economia e delle Finanze del 15 febbraio 2018 con oggetto la: "Nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. M), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito "TUSP")" nel quale si fornisce agli enti la seguente precisazione: *omissis... In altri termini, sia l'interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma nonché una interpretazione logico-sistemica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente. .... omissis;*

VISTA infine la Deliberazione n. 3/2018/PAR della Corte dei Conti Sezioni regionale di controllo per la Liguria che nel dispositivo riporta: "... in virtù del combinato disposto delle lettere b)

*ed m) dell'art. 2 del D. Lgs n. 175 del 2016, devono essere qualificate come "società a controllo pubblico" quelle in cui "una o più" amministrazioni dispongono dei voti o dei poteri indicati all'art. 2359, numeri 1), 2) e 3) del codice civile."*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 23.12.2019 relativa a "Piano della performance 2020/2022 - Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi gestionali", integrata e modificata con le deliberazioni n. 59 del 01/04/2020, n. 97 del 29/06/202, n. 132 del 19/08/2020;

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017;

VISTO lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. p.n. 2558 del 10.04.2001) da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30.10.2013;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;

DATO ATTO che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti.

#### **DELIBERA**

- 1) di individuare il Gruppo Amministrazione Pubblica nell'elenco n.1 previsto dal principio 4.4 come risulta dall' **Allegato A)**;
- 2) di procedere al consolidamento dei soggetti facenti parte dell'elenco n.2, previsto dal principio contabile 4.4, come risulta dall'**Allegato B)**;
- 3) di dare atto che gli Allegati A) e B) formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nella tabella di cui al punto 1 del deliberato e ai Revisori dei conti del Comune di Martellago;

Con successiva votazione unanime espressa in forma palese dai presenti, per inviare tempestivamente alla società incluse nel gruppo il presente atto per gli adempimenti successivi ed addivenire all'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2019.

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
**SACCAROLA ANDREA**  
*- firmato digitalmente -*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Fattori Pierfilippo**  
*- firmato digitalmente -*

---

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante le applicazioni informatiche in dotazione all'ente.
- viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 125, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello Statuto Comunale.
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

---

Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che impediscano l'esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

---

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005*